Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UFFCIO SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLA DELL'INFANZIA 0-6 ANNI
Via Notarbartolo n°21/A - Tel. 091 7404341-02
mail: servizinfanzia@comune.palermo.it
pec: servizinfanzia@cert.comune.palermo.it

ALLEGATO B

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E …… PER L'EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO NIDO/MICRO NIDO/SPAZI GIOCO PER BAMBINI, PER L'ANNO EDUCATIVO 2027-2028, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI DA 3 A 36 MESI FINANZIATI CON FONDI EXTRA COMUNALI

L'anno 2027, il giorno ……. del mese di ……..……,

Intervengono per il presente atto

Per il Comune di Palermo, di seguito individuato come Comune, il/la ……. *n.q.* di Dirigente dell'Ufficio Servizi educati e scuola dell'infanzia 0/6 anni.

E

Per ……..., via ……..……., n° ……, P.I./C.F., ……..di seguito denominato Ente Convenzionato, il/la ……..……, *n.q.* di legale rappresentante

Premesso che:

- il ……. è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la creazione di un catalogo dell'offerta di nidi/micronidi d'infanzia e spazi gioco per bambini di cui all'albo regionale ai sensi della l.r.22/86 per l'erogazione di buoni servizio (voucher), per l'anno educativo 2027/2028 a sostegno delle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi, finanziati con fondi extra comunali, sul sito istituzionale del Comune di Palermo;
- l'Ente convenzionato gestisce ……..…….. denominato "…….……." ubicato in Palermo, Via……..……., n°…, in possesso dell'iscrizione con D.D.G n°…….. del …… all'Albo Regionale degli enti assistenziali previsto dalla L.R. n.22 del 1986 (sezione Minori) al n° ……. ha prodotto domanda di partecipazione all'avviso pubblico, risultando idoneo all'inserimento nel suddetto catalogo dell'offerta;
- l'Ente Convenzionato ha superato positivamente le verifiche delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico, necessarie per stipulare convenzioni con le P.A;
- con la sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante dichiara, ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000, che nel caso di gestione di una sezione primavera nella stessa sede, i minori iscritti, gli spazi dedicati e il personale impiegato sono differenziati rispetto a quelli interessati dalla presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Erogazione di buoni servizio a favore delle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi per servizio di

……..…...

ART. 2 - DURATA
La convenzione ha una durata di n°…… mesi e precisamente dal …….. 2027 al …… 2028.

Art. 3 BENEFICIARI
I beneficiari dei buoni servizio sono i minori, regolarmente individuati per la frequenza.

ART. 4 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

☐ Le attività educative del nido/micronido si svolgono dal lunedì al venerdì secondo le seguenti fasce orarie:
□ 6 ore giornaliere (dalle ore …….. alle ore …….)
□ 8 ore giornaliere (dalle ore …….. alle ore …….)
□ 10 ore giornaliere (dalle ore …….. alle ore …….)

☐ Le attività educative dello spazio gioco per bambini si svolgono dal lunedì al venerdì secondo le seguenti fasce orarie:

☐ Fascia antimeridiana
□ 4 ore giornaliere (dalle ore …….. alle ore …….)
□ 5 ore giornaliere (dalle ore …….. alle ore …….)

☐ Fascia pomeridiana
□ 4 ore giornaliere (dalle ore …….. alle ore …….)
□ 5 ore giornaliere (dalle ore …….. alle ore …….)

Coerentemente con quanto previsto dal regolamento organizzativo e/o carta dei servizi dell'ente convenzionato.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE CONVENZIONATO
L'Ente convenzionato, si obbliga a:
- rispettare gli standard strutturali ed organizzativi di cui al D.P.R.S. 16 maggio 2013 nonché l'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 modificato dall'art.2 comma 1- quater della Legge 30 luglio 2025, n°109, che disciplina i requisiti per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia.
- rispettare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n°68);
- rispettare le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e successivamente modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n°106);
- mantenere i requisiti di idoneità organizzativa-gestionale dichiarati in fase di convenzionamento;
- comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati, in particolare relativamente agli operatori che compongono l'equipe del servizio, al numero di bambini/e frequentanti, alle giornate ed agli orari di funzionamento del servizio;
- garantire la formazione professionale del personale;
- garantire la copertura assicurativa per gli operatori sui rischi di responsabilità civile e infortuni;
- esonerare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio, attraverso un'apposita polizza e in mancanza risponde direttamente dei suddetti danni;
- rispettare le norme in materia di tutela della privacy (Reg. UE 2016/679);
- utilizzare la scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente, predisposta dal Comune;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività rese;

- effettuare le verifiche necessarie sul personale che sarà impiegato a contatto con i bambini ai sensi dell'art.25 bis del DPR n°313 del 2002 e del D.Lgs. n°39 del 2014 (antipedofilia);
- apporre sulla propria carta intestata ed in tutte le forme di comunicazione il logo del Comune di Palermo e l'indicazione ***"Struttura convenzionata con il Comune di Palermo"***;
- non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è convenzionato;
- comunicare al Comune di Palermo ogni variazione dei requisiti di convenzionamento;
- comunicare, con un preavviso di almeno 30 giorni, l'eventuale recesso dal convenzionamento del servizio tramite una dichiarazione formale e motivata;
- rispettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dal Comune per il servizio reso;
- accogliere al servizio minori con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- applicare alle famiglie la retta in base ai parametri ISEE, senza alcuna responsabilità a carico del Comune per eventuali insolvenze;
- a non porre a carico delle famiglie oneri eccedenti la quota di compartecipazione prevista per legge;
- trasmettere al Comune copia delle fatture mensili inviate alle famiglie, con indicazione del minore a cui la stessa si riferisce;
- fornire al minore il materiale didattico e ludico necessario per le attività educative, nonché il materiale igienico sanitario (pannolini, creme, fazzoletti, ecc.) necessario per la corretta conduzione del servizio;
- fornire il servizio mensa e/o la merenda in ragione del servizio offerto;
- garantire l'iscrizione per la copertura di eventuali posti non assegnati, fino al 15 ottobre 2027;
- rispettare le Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato Zerosei e gli Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per l'infanzia (0-3 anni), impegnandosi a garantire un ambiente educativo fondato sui principi di inclusione, rispetto e partecipazione delle famiglie;
- trasmettere il calendario di funzionamento del servizio per l'a.e. 2027-2028;
- inviare il regolamento organizzativo e/o carta dei servizi vigente relativo al nido, al micro nido e/o allo spazio gioco per bambini;
- presentare a cadenza bi/trimestrale una relazione pedagogica sull'attività educativa svolta nel periodo di riferimento;
- consentire al Comune la più ampia facoltà di controllo sull'espletamento del servizio.

Art. 6 PERSONALE IMPIEGATO

L'Ente convenzionato deve rispettare gli standard strutturali ed organizzativi, di cui al D.P.R.S. 16 maggio 2013 nonché l'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 modificato dall'art.2 comma 1-quater della Legge 30 luglio 2025, n°109, dei servizi forniti.

Il numero del personale impiegato nel servizio (educatori, ausiliari e cuoco) e il monte ore deve essere adeguato all'organizzazione del servizio proposto e calcolato così come previsto dal D.P.R.S. 16 maggio 2013.

Il personale deve essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile tenendo conto del numero dei bambini/e, della loro età, degli orari di frequenza e degli spazi conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia.

Il personale impiegato nel servizio deve possedere un'adeguata formazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

L'Ente convenzionato si impegna a mantenere la presenza dello stesso personale per tutta la durata della convenzione, al fine di garantire una continuità didattico – educativa, salvo giustificati motivi.

L'Ente convenzionato sostituisce tempestivamente gli operatori assenti, con altri operatori idonei che dovranno essere riportati in un apposito elenco.

Il personale in servizio deve rispettare la normativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione

dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 27 aprile 2016, nonché le norme e le prescrizioni impartite dal D. Lgs. 39/2014.

ART.7 PASTI E MERENDE

L'Ente convenzionato adotta per tutto il servizio una tabella dietetica redatta dal medico competente e vidimata dall'ASP territoriale di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'onere della fornitura di pasti e merende, relativa a qualsiasi tipologia di tabella dietetica, è a totale carico dell'Ente convenzionato e, in alcun modo, potrà essere riversato anche parzialmente a spese degli utenti.
Il menù si espone all'ingresso della struttura e si comunica alle famiglie frequentanti.
I nidi a tempo parziale (6 ore di funzionamento) offrono un menù giornaliero composto da merenda mattutina e pranzo.
I nidi a tempo pieno e/o prolungato (8 e 10 ore di funzionamento) offrono un menù giornaliero composto da merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana.
Gli spazi gioco (4 o 5 ore di funzionamento) offrono soltanto una merenda.
Tenuto conto delle normative vigenti sull'HACCP, il pranzo e le merende giornaliere sono preparate in loco da personale specializzato. In alternativa è consentita la fornitura da ditte di catering esterno.

ART. 8 ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI

L'Ente convenzionato comunica tempestivamente al Comune, al fine di prevenire ogni disagio per l'utenza, i motivi e i tempi nel caso di modifica o interruzione del servizio e si impegna a fornire indicazioni in caso di sciopero o di cause di forza maggiore, adottando le misure adeguate a salvaguardare le esigenze dei minori e delle loro famiglie.
All'avvio dell'erogazione del servizio, l'Ente convenzionato è tenuto a fornire al Comune l'elenco del personale impiegato, con l'indicazione della funzione e del ruolo ricoperto, trasmettendo i contratti di lavoro e i curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni relative al servizio prestato.
Le stesse incombenze riguardano l'elenco del personale utilizzato per le sostituzioni, ad eccezione dei contratti.
L'Ente convenzionato provvede ad individuare una figura che si occupa di intrattenere i rapporti con il Comune.

Art. 9 – REGISTRO ELETTRONICO

La gestione dei buoni servizio avviene attraverso la compilazione, da parte dell'ente convenzionato, di appositi prospetti, predisposti dal Comune, sui quali ha, altresì, l'onere di caricare le presenze giornaliere dei bambini entro le ore 11.00.
Per i servizi di spazio gioco pomeridiano, il caricamento deve avvenire entro le ore 17.30, ove possibile, e comunque non oltre le ore 11.00 del giorno successivo.
La ratifica delle presenze avviene, da parte del Comune, a cadenza settimanale.
Per la rendicontazione del servizio i prospetti vanno firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente e trasmessi al competente Ufficio, unitamente alla Relazione Pedagogica sull'attività educativa svolta nel periodo di riferimento, agli eventuali giustificativi delle assenze per malattia e alle fatture delle quote di compartecipazione mensile dell'utenza.
L'Ente convenzionato deve tenere presso la propria sede:

- le firme giornaliere in entrata e in uscita degli accompagnatori dei minori;
- le firme giornaliere in entrata e in uscita degli operatori impiegati nel servizio.

Art. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO NIDO/MICRO NIDO D'INFANZIA

Per l'anno educativo 2027-2028, l'Ente si convenziona con il Comune per n°…….. posti complessivi, per gli orari di cui all'art.4, per:

n° _____ piccoli (3-12 mesi)
n° _____ medi e grandi (12-36 mesi)

Il corrispettivo massimo della convenzione

- per il periodo settembre 2027-giugno 2028 ammonta a €.……..……. (……..…/…….) (IVA inclusa).
- per il periodo settembre 2027-luglio 2028 ammonta a €.……..……. (……..…/…….) (IVA inclusa).

Il corrispettivo è parametrato al costo del singolo buono servizio per il nido e il micro nido, determinato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio nella circolare prot.n. 30774 del 25 settembre 2025.
Nello specifico si tratta di:

- €.510,00 mensili per ciascun minore, nel caso di 6 ore di frequenza giornaliera;
- €.680,00 mensili per ciascun minore, nel caso di 8 ore di frequenza giornaliera;
- €.850,00 mensili per ciascun minore, nel caso di 10 ore di frequenza giornaliera.

Dai suddetti parametri deve essere detratta la quota di compartecipazione mensile delle famiglie, determinata dal tariffario di cui alla delibera di C.C. n°72 del 27 maggio 2015, la cui riscossione è a carico dell'Ente Convenzionato.
Il pagamento delle tariffe mensili è riconosciuto anche in caso di assenza del bambino per malattia giustificata o certificata, secondo quanto previsto dall'art.3 della legge regionale 19.07.2019, n.13.
In caso di assenze continuative diverse dalle precedenti, il pagamento delle tariffe mensili è riconosciuto per un periodo massimo di 30 giorni.
In caso di interruzione del servizio per un periodo continuativo superiore a 10 giorni, la quota di compartecipazione mensile degli utenti e l'importo del buono servizio a carico del Comune verranno proporzionalmente ridotte.
La liquidazione del corrispettivo avviene di norma con anticipazione secondo le modalità appresso indicate:

a) Anticipo del 30%
L'Ente convenzionato potrà richiedere un anticipo massimo pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione.
L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un istituto bancario o assicurativo abilitato, conforme alla normativa vigente (di cui agli artt. 125 e 106 comma 3 D. Lgs. N.36/2023), e pari all'importo dell'anticipo stesso (30% del totale) maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo la durata della convenzione.
La fideiussione dovrà garantire esclusivamente il valore dell'anticipo del 30% e dovrà avere validità fino alla liquidazione del saldo finale.
Tale garanzia sarà svincolata solo a consuntivo, ovvero al termine della completa esecuzione del servizio e della verifica di conformità dell'erogazione del servizio da parte del Comune.
b) Secondo acconto del 30%
La stessa fideiussione presentata per l'anticipo garantisce anche il secondo acconto, pari ad un ulteriore 30% dell'importo complessivo della convenzione (il Comune si riserva la facoltà di liquidare un importo inferiore, nel caso in cui la liquidazione del secondo acconto potesse ragionevolmente superare l'importo dovuto, in ragione del numero dei minori iscritti e frequentanti).
Il secondo acconto è liquidato una volta che l'ufficio competente verifica la regolare esecuzione del servizio corrispondente al 30% dell'importo complessivo della convenzione, intendendo così svincolata la garanzia relativa al primo acconto.

La verifica è effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione che attesta l'esecuzione della prestazione.

c) Saldo finale

Il saldo dell'importo complessivo dovuto è liquidato a consuntivo della prestazione dell'intero servizio, previa verifica finale da parte del Comune.

La fideiussione è svincolata solo una volta completata la prestazione e dopo la liquidazione del saldo finale.

d) Clausole fideiussorie

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere rilasciata da un istituto conforme alla normativa vigente, con validità fino alla liquidazione del saldo finale, il cui costo l'operatore economico non può recuperare.

L'istituto garante si impegna a versare l'indennizzo dovuto a semplice richiesta scritta del Comune, senza possibilità di eccepire la mancata corresponsione dei premi o altre cause esterne, incluse eventuali procedure concorsuali o fallimenti del fornitore.

La fideiussione è escussa in caso di inadempimento totale o parziale da parte del fornitore rispetto agli obblighi assunti.

In tale circostanza, il Comune può richiedere l'escussione dell'intera garanzia senza necessità di preventiva escussione ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile.

L'istituto garante rinuncia inoltre espressamente all'eccezione di decorrenza del termine prevista dall'art. 1957 del Codice Civile.

e) Penali e inadempimenti

In caso di inadempimento totale o parziale, oltre alla possibilità di escussione della fideiussione, il fornitore è soggetto all'applicazione di penali.

La penale è pari all'1% dell'importo complessivo della convenzione per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 10% del valore complessivo.

Qualora l'inadempimento persista oltre tale soglia, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, con riserva di risarcimento per eventuali ulteriori danni.

In caso di risoluzione, il Comune può trattenere gli importi già versati a titolo di anticipo e/o acconti, e richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme eccedenti in relazione alle prestazioni non eseguite.

f) Tempistiche di pagamento

L'erogazione di ogni acconto e del saldo finale avverrà entro 30 giorni dalla verifica positiva della regolare esecuzione del servizio, eseguita dall'ufficio competente del Comune.

Nel caso in cui l'ente convenzionato, entro un mese dall'avvio del servizio, non presenta la polizza fideiussione la liquidazione avviene a solo consuntivo della prestazione in tre tranches.

Art. 11 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI SPAZIO GIOCO PER BAMBINI

Per l'anno educativo 2027-2028, l'Ente si convenziona con il Comune per n°…….. posti complessivi, per gli orari di cui all'art. 4.

Il corrispettivo massimo della convenzione

- per il periodo settembre 2027-giugno 2028 ammonta a €……..……. (……..…/…….) (IVA inclusa).

- per il periodo settembre 2027-luglio 2028 ammonta a €……..……. (……..…/…….) (IVA inclusa).

Il corrispettivo dovuto è parametrato al costo individuato dalla scheda di intervento relativa all'erogazione di buoni servizio spazi gioco a sostegno delle famiglie, finanziata dal Piano di Azione Coesione – PAC Infanzia con Decreto n° 2510 del 18 ottobre 2018.

Nello specifico si tratta di:

- €.280,00 mensili (*) per ciascun minore, nel caso di 4 ore di frequenza giornaliera;
- €.300,00 mensili (*) per ciascun minore, nel caso di 5 ore di frequenza giornaliera.

Dai suddetti parametri dovrà essere detratta la quota di compartecipazione mensile delle famiglie pari a €.30,00, determinata dal Regolamento dei Servizi per l'Infanzia DSS 42, la cui riscossione è a carico dell'Ente Convenzionato.
Il pagamento delle tariffe mensili sarà riconosciuto anche in caso di assenza del bambino per malattia giustificata o certificata, secondo quanto previsto dall'art.3 della legge regionale 19 luglio 2019, n.13.
In caso di assenze continuative diverse dalle precedenti, il pagamento delle tariffe mensili sarà riconosciuto per un periodo massimo di 30 giorni.
In caso di interruzione del servizio per un periodo continuativo superiore a 10 giorni, la quota di compartecipazione mensile degli utenti e l'importo del buono servizio a carico del Comune verranno proporzionalmente ridotte.
La liquidazione avviene a consuntivo della prestazione a cadenza tendenzialmente bi/trimestrale.
(*) *Il parametro potrebbe subire degli adeguamenti in seguito ad eventuali diverse indicazioni emanate da autorità competenti e, comunque, intervenute in anticipo rispetto alla sottoscrizione della convenzione.*

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune può accedere in qualsiasi momento presso la sede dell'ente convenzionato per effettuare attività di controllo e vigilanza, attraverso i propri Funzionari.
I controlli hanno lo scopo di accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese che la qualità del servizio offerto.
In caso di mancato rispetto della presente convenzione il Comune ha facoltà di sospendere il procedimento di impegno e/o liquidazione.
Nei casi in cui si verifichino gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi, il Comune procede all'avvio del procedimento di revoca della convenzione.
Qualora l'utente dovesse segnalare il mancato rispetto di quanto sancito dalla Carta dei servizi, il Comune può provvedere ad eventuali contestazioni, riservandosi la facoltà di dare la possibilità all'utente di scegliere altri enti del catalogo.
Le eventuali contestazioni di inadempienza saranno comunicate formalmente all'ente, che potrà presentare memorie scritte entro 10 giorni dalla notifica.

Art. 13 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge, il Regolamento degli asili nido del Comune di Palermo, adottato con deliberazione di C.C. n°208 del 13 giugno 2013 e ss.mm.ii., la deliberazione di C.C. n°72 del 27 maggio 2015 e il Regolamento dei servizi per l'infanzia del DSS 42.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE
La presente convenzione, composta da quattordici articoli, è impegnativa per il Comune ad avvenuta esecutività degli idonei atti amministrativi. E' esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.266/91 e della Circolare n°3 del 25 febbraio 1992 del Ministero delle Finanze e ss.mm.ii.

PER IL COMUNE
(Il Dirigente Amministrativo)
…….

PER L'ENTE CONVENZIONATO (**)
(Il Legale Rappresentante)
…….

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)

Informativa completa

1. Finalità del trattamento

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Roberto Lagalla in qualità di sindaco pro tempore, per l'esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio dell'U.O. Progettazione, Gestione amministrativa e pedagogica servizi 0/3 a gestione indiretta ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le finalità relative all'iscrizione e frequenza del minore c/o i servizi educativi comunali a gestione diretta/indiretta.

2. Natura del conferimento

La raccolta di questi dati personali è Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'attuazione del servizio erogato al minore e la mancata autorizzazione all'utilizzo degli stessi rende impossibile l'esecuzione e il perfezionamento dalla procedura.

3. Modalità del trattamento

La gestione del servizio in convenzionamento comporta il trattamento di dati comuni e, nell'ambito di specifiche attività, di particolari dati sensibili (personali, particolari e giudiziari)

I dati sono trattati in modalità:

Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale appositamente designato; l'ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L'accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del territorio dell'Unione Europea.

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE):

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall'interessato.

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.

La titolarità di questo trattamento è del Comune di Palermo. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

5. Diritti dell'interessato

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Palermo in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") e-mail: rpd@comune.palermo.it

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Roberto Lagalla in qualità di sindaco pro tempore.

7. Dati di Contatto del Data Protection Officer

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") può essere contattato tramite e-mail: rpd@comune.palermo.it

8. Reclamo all'Autorità Garante

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell'informativa che precede.

Si dà il consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, D.L. 196/2003, così come modificato dal D.lgs.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679".

Ricevuta informativa circa l'art.13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt.7 e segg., esprimo - per quanto occorre ed ai fini previsti ai sensi della legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte del Comune di Palermo per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione alla loro comunicazione a terzi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. Autorizza, altresì, il ricevimento delle comunicazioni in formato elettronico.

(**) La sottoscrizione si intende apposta per tutto quanto riportato nel presente documento